

COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

| Numero | Data |
|--------|------------|
| 169 | 04-05-2020 |

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19";
- il D.L. n. 9 del 2.3.2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. n. 19 del 25.3.2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante : "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 25.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 recante : "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 01.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 recante : "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 04.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 recante : "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabile sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 08.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 recante : "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 09.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante : "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 04.03.2020;
- la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- le Circolari del Ministero della Salute, del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana;
 - Vista l' Ordinanza del 20.03.2020 con la quale il Ministro della Salute ha introdotto ulteriori misure

urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Richiamata l'Ordinanza del 22.3.2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno contenente ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;

Visto il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020 con il quale sono state disposte misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale a far data dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata, fino al 13 aprile, l'efficacia delle misure contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Dato atto che con DPCM del 1 aprile 2020 è stata prorogata, fino al 13 aprile, l'efficacia delle misure contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Visto il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 10 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", la cui efficacia decorre a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio, e, che da tale data cessano di produrre effetti i DPCM precedentemente adottati e sopra citati;

Visto il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", la cui efficacia decorre a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni che decorrono dal 27 aprile cumulativamente con quelle del DPCM 10 aprile 2020;

Dato atto che il medesimo DPCM fa salve le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'Intesa con il Ministero della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Richiamati i propri precedenti atti con i quali sono state disposte misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, assunte nel rispetto delle disposizioni emergenziali vigenti che consentono ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti purché non in contrasto con le misure statali, né che eccedano i limiti di oggetto tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 19/2020;

Considerata la necessità di evitare che i cittadini escano dalle proprie abitazioni se non per i casi espressamente previsti dalla legislazione emergenziale e scongiurare assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi necessarie ad arginare la diffusione della pandemia, vanificando di fatto i sacrifici sin qui fatti;

Dato atto che si è proceduto all'effettuazione delle analisi delle acque delle fontane pubbliche, alla pulizia delle aree circostanti ed alla sanificazione delle fontane;

Richiamati l'articolo 50 e l'articolo 54 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che le disposizioni emergenziali vigenti consentono ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti purché non in contrasto con le misure statali, né che eccedano i limiti di oggetto tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 19/2020;

ORDINA

per le motivazioni indicate nelle premesse che si intendono qui integralmente richiamate, la riapertura delle fontane pubbliche a far data dal 5 maggio 2020, con le seguenti prescrizioni:

- a) l'accesso è consentito esclusivamente alle persone dotate di mascherine e guanti monouso;
- b) deve essere garantita la distanza interpersonale di 1,80 mt;
- c) possono essere prelevati al massimo 15 litri di acqua a persona;
- d) l'accesso è consentito ad un solo soggetto per nucleo familiare e per non più di una volta alla settimana, al fine di garantire a tutti i cittadini l'approvvigionamento e di evitare assembramenti.

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone e/o a cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
- la mancata ottemperanza al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca più grave reato, è suscettibile di dare impulso all'azione penale, ai sensi dell'art. 650 c.p., con conseguente deferimento del/i soggetto/i responsabile/i all'Autorità Giudiziaria;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fernando Della Pina, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile e Vigilanza Edilizia;
- la Polizia Municipale é incaricata di far osservare il presente provvedimento;
- avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta e centoventi decorrenti dalla relativa pubblicazione;

DISPONE CHE

- 1) la presente ordinanza sia immediatamente inviata al Prefetto di Massa Carrara nonché pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente e trasmessa ai soggetti sottoindicati:
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di relativa competenza;
- Urp e Ufficio Stampa del Comune di Massa, per la dovuta informazione e comunicazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa